

(N. 2480)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 3 luglio 1952
(V. Stampato N. 520-145) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 12 LUGLIO 1952

Ratifica dei decreti legislativi 16 settembre 1946, n. 163, concernente norme per l'aumento dei diritti spettanti all'Istituto nazionale per il commercio estero sulla esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari; 16 settembre 1946, n. 164, concernente l'aumento dei diritti spettanti all'Istituto nazionale del commercio estero sulla esportazione del riso nazionale; 16 settembre 1946, n. 165, concernente l'aumento dei diritti spettanti all'Istituto nazionale del commercio estero sulla esportazione del vino.

(1) I decreti legislativi che formano oggetto del presente disegno di legge sono compresi nel disegno di legge « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

I decreti legislativi 16 settembre 1946, n. 163, 16 settembre 1946, n. 164, 16 settembre 1946, n. 165, sono ratificati.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

ALLEGATI.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

16 SETTEMBRE 1946, N. 163.

Aumento dei diritti spettanti all'Istituto nazionale per il commercio estero sull'esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari.

Art. 1.

Il diritto di lire 0,50 al quintale sull'esportazione della frutta fresca e secca, degli agrumi e degli ortaggi, ancorchè trattisi di merce non soggetta al marchio nazionale, stabilito a favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero dall'articolo 9 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, è aumentato a lire 5 al quintale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

16 SETTEMBRE 1946, N. 164.

Aumento dei diritti spettanti all'Istituto nazionale per il commercio estero sull'esportazione del riso nazionale.

Art. 1.

Il diritto di lire 0,30 per ogni quintale di riso nazionale e greggio, semigreggio e lavorato diretto all'estero, stabilito a favore del-

l'Istituto nazionale per il commercio estero dall'articolo 1 del regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 587, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1845, è aumentato a lire 5 al quintale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

16 SETTEMBRE 1946, N. 165.

Aumento dei diritti spettanti all'Istituto nazionale per il commercio estero sull'esportazione del vino.

Art. 1.

Il diritto di lire 0,02 per bottiglia o fiasco e di lire 0,20 per ettolitro di vino in damigiane, fusti o carri serbatoio, da applicarsi sulla complessiva esportazione vinicola, trattisi o meno di esportazione coperta dal marchio nazionale, stabilito a favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero dall'articolo 8 del regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 332, è aumentato a lire 0,20 per bottiglia o fiasco e a lire 2 per ettolitro di vino in damigiane, fusti o carri serbatoio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.